

CONVENZIONE TRA


L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede legale in Palermo Via del Vespro 129, codice fiscale e Partita IVA n. 05841790826, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Direttore Generale Dott. Carlo Picco, nato a Susa (prov. TO) il 17/05/1960 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata anche semplicemente A.O.U.P.*);

E

La "Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù" con sede legale in Cefalù, Contrada Pietrapollastra, codice fiscale e Partita IVA 05205490823, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente, Dott. Salvatore Albano, nato a Borgetto (prov. PA) il 26/08/1959 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata anche semplicemente Fondazione*);

PREMESSO CHE:

- la Fondazione gestisce l'Ospedale G. Giglio di Cefalù in virtù di Convenzione ex art.9 bis D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., stipulata in data 21/05/2003 e rinnovata l'11/01/2008 tra la Fondazione stessa e l'AUSL n. 6 di Palermo, con l'intervento della Regione Siciliana;
- con Deliberazione n. 237 del 02 luglio 2013, la Giunta Regionale ha deliberato di dichiarare conclusa con esito negativo la sperimentazione gestionale della Fondazione e che con la successiva Deliberazione n. 364 del 17 dicembre 2014 ha approvato lo schema definitivo delle modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione, formalizzate dal Commissario Straordinario con atto pubblico notarile in data 25 febbraio 2015, determinando così il nuovo assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito del SSR;
- con Deliberazione n. 156 del 04 aprile 2018, la Giunta Regionale ha deliberato di dover apportare nuove modifiche allo Statuto della Fondazione, al fine di adottare un modello di governance della Fondazione simile a quello delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed all'uopo ha nominato un Commissario ad Acta il quale con atto pubblico notarile del 28/06/2018 ha formalizzato dette modifiche, da cui è derivato l'attuale assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito della rete Ospedaliera della Regione Siciliana;
- la Direzione Sanitaria della Fondazione ha rappresentato alla propria Direzione Generale la difficoltà a reperire specialisti in Anestesia e Rianimazione ed al contempo ha manifestato l'urgenza di reperire tali professionisti, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività assistenziali;
- con nota prot. Dir. Gen. 2017/142 del 05/06/2017 la Fondazione ha inoltrato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" formale richiesta di disponibilità alla stipula di un accordo convenzionale, chiedendo di potersi avvalere di specialisti in Anestesia e Rianimazione;
- l'A.O.U.P., nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli di assistenza resi ai cittadini del territorio, ha valutato positivamente la collaborazione richiesta autorizzando la stipula di detti accordi;
- con nota prot. Dir. Gen. 2018/85 del 21/03/2018 la Fondazione ha espresso all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" la volontà di rinnovo degli accordi sopradetti per il periodo tra il 03 aprile 2018 e il 02 ottobre 2018;
- con nota prot. Presidenza 2018/133 del 21/03/2018 la Fondazione ha ulteriormente richiesto, per mesi sei all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" il rinnovo di quanto in parola a far data dal 03 ottobre 2018;



- con nota prot. 2019/129 del 12/03/2019 la Fondazione ha chiesto la prosecuzione dei rapporti in esame per ulteriori mesi sei a far data dal 03/04/2019, reiterata dalla stessa per uguale periodo con successiva nota prot. 2019/432 del 03.09.2019;

CONSIDERATO che

la direzione generale dell'AOUP ha espresso, la volontà di prosecuzione del rapporto convenzionale in parola appare dunque necessario determinare le modalità operative del rapporto, i contenuti economici e la durata dello stesso nonché i diritti e i doveri scaturenti dall'espletamento delle attività, intese quale esplicazione di prestazioni altamente specialistiche caratterizzate da forti elementi fiduciari avulse da qualsiasi elemento di subordinazione o di dipendenza gerarchica;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto

L'A.O.U.P. mette a disposizione i professionisti specializzati in Anestesia e Rianimazione fino ad un massimo di complessivi dieci accessi settimanali suddivisi tra gli incaricati che verranno garantiti per la durata di sei ore ciascuno; eventualmente cumulabili per un massimo di dodici ore consecutive.

Le prestazioni professionali dovranno essere svolte presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, previa programmazione approvata dalla Direzione Sanitaria della Fondazione.

Le attività dovranno essere garantite dai professionisti incaricati dell'AOUP, dettagliatamente elencati nell'allegato (A) al presente atto, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente rese e secondo una calendarizzazione effettuata dal Resp.le dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'AOUP emessa in data successiva alla determinazione della turnazione istituzionale ed approvata dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

Art.2 - Corrispettivi

Per le attività di cui all'art. 1 la Fondazione si impegna a corrispondere direttamente all'A.O.U.P. un importo pari a € 600,00 lordi per ciascun accesso di 6 ore, previo accertamento "per regolarità di esecuzione" degli accessi mensili effettuati e la ricezione della relativa fattura.

I suddetti rendiconti dovranno essere trasmessi dalla Fondazione, entro e non oltre 15 giorni dalla fine del mese di riferimento, all'A.O.U.P., provvisti di formale visto di conferma da parte del rappresentante legale della Fondazione.

Art.3 – Modalità di pagamento

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, verrà effettuato secondo le norme della Contabilità di Stato, e a seguito dell'emissione, da parte dell'AOUP, di fatture con cadenza bimestrale, previa condivisione della rendicontazione, come specificato all'art. 2.

Il compenso per l'attività di che trattasi dovrà affluire direttamente all'AOUP che provvederà alla liquidazione delle relative spettanze al proprio professionista, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul seguente c/c bancario 306508-IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508; acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'AOUP.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari



L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del contratto.

Art. 5 - Interessi moratori

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione decorre dal 16 ottobre 2019 sino al 16.04.2020. L'accordo convenzionale potrà essere rinnovato su esplicita richiesta scritta formulata dalle parti.

Qualora le parti intendano risolvere la convenzione prima della naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le motivazioni che ne hanno determinato il rinnovo, dovrà essere data comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata o pec, con un preavviso di 30 giorni.

In ogni caso la risoluzione anticipata della convenzione non comporterà alcuna penalità per nessuna delle parti.

E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 7– Assenza di lavoro subordinato

L'attività svolta dai dirigenti medici incaricati, ai sensi della presente convenzione, non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale fra il Committente ed il Consulente. In ogni caso, l'AOUP non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del dirigente medico, mantenendo l'AOUP nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Art. 8 – Obblighi dei professionisti

I dirigenti medici incaricati in forza del presente atto sono tenuti alla stretta osservanza dei limiti posti dall'AOUP in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia approvato dall'AOUP con propria deliberazione n.142 del 24.02.2016, nonché dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata dell'accordo e la qualificazione di grave violazione dei doveri d'ufficio. L'impegno dei professionisti dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito pari a 40 ore mensili nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente dagli stessi garantite in regime di A.L.P.I. I professionisti sono altresì consapevoli che la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio dell'AOUP determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo.

La Fondazione comunicherà al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Copertura assicurativa

Per i rischi RCT, nonché per gli infortuni, compresi quelli in itinere, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, la Fondazione provvederà, con oneri a proprio carico alla relativa copertura.

Art. 10 - Normativa sul trattamento dati personali

Poiché le prestazioni previste nella presente convenzione potranno comportare il trattamento di dati personali, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Il titolare del trattamento è la Fondazione, nella persona del suo Presidente che nomina quale responsabile del trattamento, il legale rappresentante pro-tempore dell'AOUP, limitatamente alle attività previste nel presente atto.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'A.O.U.P. dichiara di avere ricevuto l'informativa, in allegato, prevista dall'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo EU 679/16 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'AOUP comunica altresì che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Antonino Giunta.

Art. 11 – Clausole finali

L'esecuzione della presente convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti. Da parte delle Amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura del presente atto, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente. Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Si precisa che il presente atto è soggetto automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si intendono integralmente richiamate le disposizioni legislative previste in materia.

Art. 12 – Registrazione

La convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Art. 13 – Foro competente


Per tutte le controversie relative alla presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

Cefalù,

Palermo,

Per la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

Il Presidente
(Dott. Salvatore Albano)



Per l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone"

Il Direttore Generale
(Dott. Carlo Picco)